

# Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

## TITOLO I Costituzione della Regione

### ART. 1

1. Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

### ART. 2

1. La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino–Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

2. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

3. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

(Omissis) (...)

## TITOLO II Potestà della Regione

### Capo I Potestà legislativa

### ART. 4

1. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: \*

\* Alinea modificato dall'art. 5, c. 1, lett. b), della l.cost. 31.1.2001, n. 2

(Omissis) (...)

† Numero inserito dall'art. 5, c. 1, della l.cost. 23.9.1993, n. 2

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; †

(Omissis) (...)

## TITOLO III Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

### Capo I Organi della Regione

### ART. 12

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. †

† Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. d), della l.cost. 2/2001

\* Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. d), della l.cost. 2/2001

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.\*

3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.\*

4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.\*

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.\*

## **Capo II Il Consiglio regionale**

### ART. 13 †

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

### ART. 14

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. ‡

† Articolo sostituito dall'art. 1 della l.cost. 7.2.2013, n. 1

‡ Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 23.2.1972, n. 1 e dall'art. 2 della l.cost. 12.4.1989, n. 3

\* Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972, dall'art. 2 della l.cost. 3/1989 e modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.\*

† Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972 e dall'art. 2 della l.cost. 3/1989

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.†

‡ Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972, dall'art. 2 della l.cost. 3/1989 e modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.‡

5. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

#### ART. 15

1. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

2. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

\*\* Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. f), della l.cost. 2/2001

3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.\*\*

†† Comma abrogato dall'art. 5, c. 1, lett. g), della l.cost. 2/2001

4. ††

(Omissis) (...)

#### ART. 22

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

‡‡ Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. h), della l.cost. 2/2001

2. Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.‡‡

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

5. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

6. Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

\*\*\* Comma aggiunto dall'art. 5, c. 1, lett. i), della l.cost. 2/2001

7. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costitu-

zione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.<sup>\*\*\*</sup>

#### ART. 23

\* Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. l), della l.cost. 2/2001

1. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.<sup>\*</sup>

(Omissis)

(...)

† Rubrica modificata dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

### Capo V Il Presidente della Regione e la Giunta regionale<sup>†</sup>

‡ Articolo sostituito dall'art. 5, c. 1, lett. n), della l.cost. 2/2001

#### ART. 34<sup>‡</sup>

1. La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

(Omissis)

(...)

#### ART. 40

\*\* Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

1. L'Ufficio di Presidente della Regione o di Assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.<sup>\*\*</sup>

(Omissis)

(...)